

Delibera n° 457

Estratto del processo verbale della seduta del
1 aprile 2022

oggetto:

L 178/2020, ART 1, COMMA 418 E COMMA 419. RATIFICA AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER LA SORVEGLIANZA COVID-19.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

PREMESSO che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale come sancito nel Regolamento sanitario internazionale, emergenza che successivamente è stata valutata come "pandemia" dalla stessa OMS il 11 marzo 2020 in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- l'articolo 1, commi 418 e 419 della legge n. 178/2020 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*) che prevede che "i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza" e che "le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412";
- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) e s.m.i in relazione al rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacie pubbliche e private;
- l'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del giorno 8 luglio 1998 (*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private*), che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) e s.m.i., che in attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. "farmacia dei servizi") e i successivi provvedimenti ministeriali attuativi (DM 16 dicembre 2010) che individuano i limiti e le condizioni di applicazione in farmacia dei nuovi servizi erogati;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza." e, segnatamente, il disposto degli articoli 6 e 7 che disciplinano la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base e rafforzato;

RICHIAMATE

- la delibera n. 188 del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto la ratifica del "Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19" sottoscritto in data 2 febbraio 2021 da Federfarma Friuli Venezia Giulia, Assofarm/Farmacieunite ed il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile;
- la delibera n.1284 del 20 agosto 2021 con la quale è stato recepito il "Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105";

RILEVATO che:

- la formulazione originaria del Protocollo regionale, che ha disciplinato gli accordi con le farmacie regionali aderenti prima del sopravvenuto accordo nazionale, innanzi richiamato, ha stabilito in Euro 26,00 la remunerazione complessiva per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti;
- il Protocollo nazionale per l'effettuazione dei test antigenici rapidi sopra citato, nell'ottica di un contenimento dei prezzi, ha stabilito la remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

RILEVATO che:

- il protocollo d'intesa nazionale ha terminato di produrre effetti in concomitanza con la cessazione dello stato di emergenza, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020;
- il protocollo d'intesa regionale è tutt'ora vigente;

EVIDENZIATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica e la disciplina vigente in materia di procedure di fine isolamento per i casi di COVID-19 e per i contatti stretti, che sono sopravvenute alla sottoscrizione del Protocollo regionale in parola, rendono opportuno un aggiornamento dei contenuti dello stesso;

PRESO ATTO che con note di data 30 marzo 2022 Federfarma Friuli Venezia Giulia ed Assofarm/Farmacieunite hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire l'attività di test in favore della cittadinanza con le tariffe stabilite dal Protocollo nazionale sopra richiamato fino al 31 dicembre 2022 e secondo le modalità esecutive individuate dallo stesso;

RILEVATO, pertanto, che si è reso necessario aggiornare il testo del "*Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19*" sottoscritto in data 2 febbraio 2021 in modo da renderlo conforme con la volontà dalle parti;

PRESO ATTO che:

- la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha elaborato un documento denominato "Aggiornamento del Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19", che sostituisce i paragrafi del Protocollo sottoscritto in data 2 febbraio 2022 rubricati, rispettivamente, "ASPETTI OPERATIVI E TECNICI", "COSTO DELLA PRESTAZIONE" e "DURATA";
- in data 31 marzo 2022 il documento anzidetto è stato presentato, condiviso e sottoscritto dalle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (in breve SSR) e dall'Assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile;

RILEVATO che il contenuto del documento denominato "Aggiornamento del Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19", sottoscritto dalle parti anzidette, quale risultante dal documento che si allega sub lettera "A", è condivisibile e coerente con le linee di programmazione del SSR;

RITENUTO di procedere alla ratifica del documento allegato sub lettera "A";

RITENUTO altresì, di incaricare la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione, nonché di effettuare una eventuale revisione concertata del Protocollo, qualora necessaria a seguito di ulteriori norme/disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel merito;

PRECISATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 419 della Legge n. 178/2020 dall'attuazione dei servizi in parola non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

TUTTO ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di ratificare il documento denominato "Aggiornamento del Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19", allegato sub lettera "A", quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione, nonché di effettuare una eventuale revisione concertata del Protocollo, qualora necessaria a seguito di ulteriori norme/disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel merito;
3. di precisare che dall'attuazione di tali servizi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE